

**Agenzie di viaggio e turismo**  
**DD.G.R. 816/2010 e 95/2011**  
**Filiale di agenzia di viaggi**

**IL/LA SOTTOSCRITTO/A**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 commi 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i.**  
**SEGNALA**

l'avvio di una filiale dell'agenzia di viaggi

avente denominazione

giusta titolo abilitante:  n.  del

con sede principale in:

Indirizzo   Civico

Municipalità  Cap

Comune  Provincia

A tal fine

**ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii,**

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall'art. 21 della Legge 241/190 e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, false attestazioni, formazione o uso di atti falsi

**DICHIARA**

**ELEMENTI STRUTTURALI DELLA FILIALE**

*La filiale di un'agenzia di viaggi e turismo, come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 362 del 06/11/1998, rappresenta un'articolazione territoriale della sede principale e pertanto il titolare ed il direttore tecnico, oltre che la denominazione, sono gli stessi dell'agenzia principale.*

(COMPILARE TUTTI I PUNTI)

- **Titolarietà** in capo al sottoscritto/a

in qualità di:

☐ Titolare della omonima impresa individuale;

☐ Legale rappresentante di persona giuridica;

- **Direzione Tecnica** in capo al/alla:

☐ Sottoscritto/a in possesso dei requisiti di idoneità all'attività di Direttore Tecnico,

giusto provvedimento n.  del  rilasciato da

in data

☐ Sig./Sig.ra

nato/a  Provincia  il  Cittadinanza

residente nel Comune di  Cap

Provincia  in possesso dei requisiti di idoneità all'attività di Direttore Tecnico, giusto provvedimento n.

del  rilasciato da  in data

- **Polizza assicurativa**, con massimale non inferiore ad € 77.468,54 di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), nonché dalla Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" così come recepita dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso").

Detta polizza va rinnovata annualmente e inoltrata al Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania per il tramite del SUAP; pena quanto previsto al comma 3 dell'art. 19 della legge 241/90 e ss.mm.ii.

(indicazione degli estremi della polizza e del massimale assicurato)

ESTREMI POLIZZA

SCADENZA POLIZZA

MASSIMALE ASSICURATO

#### DICHIARA INOLTRE:

1. di essere

☐ cittadino di uno Stato dell'Unione Europea

☐ di essere regolarmente soggiornante in Italia

con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di  n.

del , con scadenza il

2. che i locali sono indipendenti da altro ambiente commerciale e che gli stessi sono idonei all'attività all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo e hanno i requisiti di legge sotto il profilo:

- agibilità urbanistica – edilizia con destinazione d'uso ad attività commerciali e /o uffici;

- igiene e sanità;

- sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

3. di avere la disponibilità dei locali in cui esercita l'attività in qualità di

altro (specificare) ;

4. di essere a conoscenza che l'idoneità, la disponibilità e l'indipendenza dei locali dell'agenzia sarà opportunamente verificata mediante sopralluogo da effettuarsi entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della segnalazione;
5. di essere a conoscenza che il Settore Sviluppo e Promozione Turismo provvederà a verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione;
6. di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione al SUAP e comunque entro e non oltre 15 giorni dal suo verificarsi, di eventuali variazioni relative a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella presente dichiarazione.

Il sottoscritto **DICHIARA** di essere a conoscenza che la presente segnalazione:

- sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso e nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi;
- non riguarda casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa Nazionale, alla Pubblica Sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante da gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria;
- non riguarda attività economiche prevalente a carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal Testo Unico di in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di accettazione della segnalazione da parte dell'Amministrazione competente;
- l'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo;
- decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'Amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente;
- ogni controversia relativa *all'applicazione del presente articolo* è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'Art. 20;
- ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a tre anni.